

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca Lazio Nord Credito Cooperativo SCPA**

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A161455
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2727.6.0 (Art. 13 D.Lgs. 385/93)
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 D. Lgs. 415/96)
Sede legale e direzione: 01100 Viterbo - Via Alessandro Polidori 72
Iscritta al Registro delle Imprese di Viterbo e Codice Fiscale n. 00057680563
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220
Tel. 0761-248206 | Fax 0761-248287
E-mail: info@bancalazionord.it - LNBANCA@PEC.BANCALAZIONORD.IT
Sito web: www.bancalazionord.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

La **fideiussione specifica** è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale (cliente della banca), il pagamento di un debito di quest'ultimo derivante da una specifica operazione. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde, in caso di inadempimento del debitore garantito, con tutto il suo patrimonio.

Tra i **principali rischi** segnaliamo:

- il rischio per il fideiussore di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover rimborsare alla banca le somme che questa deve restituire perché il pagamento garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia)
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover restituire alla banca le somme da quest'ultima erogate al debitore principale, nel caso in cui l'obbligazione garantita sia dichiarata invalida.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE	
Imposta di bollo sul contratto	Come da normativa vigente
Spese per comunicazioni trasparenza (per singolo documento) - invio cartaceo	€ 0,80
Spese per comunicazioni trasparenza (per singolo documento) - invio online	€ 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo in House: € 7,41 Archivio cartaceo c/o Outsoucer: € 9,29 Archivio elettronico: € 5,50

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Nel caso in cui l'operazione garantita sia **un'apertura di credito a tempo indeterminato**, il fideiussore può recedere dalla garanzia, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. La dichiarazione di recesso diviene efficace trascorsi 3 giorni lavorativi da quando arriva alla banca.

Il fideiussore può recedere senza che la banca sia tenuta ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Nel caso in cui l'**operazione garantita sia a tempo determinato** (es. mutuo), il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace anche nel caso di proroghe e/o dilazioni di pagamento, fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita..

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nel caso in cui sia ammesso il recesso del fideiussore, i tempi di chiusura sono immediati, ferme restando le obbligazioni esistenti a quel momento.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo scpa

Ufficio Reclami

Via Polidori n.72 – 01100 Viterbo

Fax: 0761248287

e-mail: reclami@bancalazionord.it

pec: LNBANCA@PEC.BANCALAZIONORD.IT

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Garante/fideiussore	E' la persona che rilascia la fideiussione e che si obbliga, solidalmente con il debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Fideiussore professionista	E' la persona che riveste la qualifica di professionista (soggetto che presta fideiussione per scopi inerenti alla sua attività professionale) e che garantisce l'obbligazione di altro professionista (soggetto che ha assunto l'obbligazione principale per scopi inerenti alla propria attività professionale)